

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1644/2001 DEL CONSIGLIO
del 7 agosto 2001**

recante modifica del regolamento (CE) n. 2398/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan e che sospende la sua applicazione alle importazioni originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾ («il regolamento di base»),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2398/97 ⁽³⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan («regolamento definitivo»). Il regolamento definitivo era stato preceduto dal regolamento (CE) n. 1069/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan ⁽⁴⁾ («regolamento provvisorio»).

B. RELAZIONI ADOTTATE DALL'ORGANO ARBITRALE DELL'OMC

- (2) Il 12 marzo 2001, l'organo arbitrale dell'OMC ha adottato una relazione dell'organo di appello e una relazione

del gruppo speciale, modificata dalla sopracitata relazione dell'organo di appello, sulla causa «Comunità europea — dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall'India» (relazioni).

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (3) Il prodotto in esame è biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria dell'India, del Pakistan e dell'Egitto di cui ai codici NC ex 6302 21 00 (codici Taric 6302 21 00*81, 6302 21 00*89), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90*19), ex 6302 31 10 (codice Taric 6302 31 10*90), ex 6302 31 90 (codice Taric 6302 31 90*90), ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90*19). Le relazioni non modificano le conclusioni del regolamento definitivo a proposito del prodotto in esame e del prodotto simile.

D. NUOVE CONCLUSIONI BASATE SULLE RELAZIONI

1. Osservazione preliminare

- (4) La Commissione presenta nuove conclusioni basate sulle raccomandazioni contenute nelle relazioni, elaborate a partire da informazioni raccolte nel corso della prima inchiesta, svoltasi nel 1996/97. Esse dimostrano l'esistenza, sebbene a livelli inferiori, di pratiche di dumping pregiudizievoli.

Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996 («periodo dell'inchiesta»). L'inchiesta relativa ai parametri necessari per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta (30 giugno 1996). Tale periodo viene definito «il periodo considerato».

⁽¹⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽³⁾ GU L 332 del 4.12.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 554/2000 del Consiglio (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 11.

2. Dumping

2.1. Introduzione

- (5) La presente sezione riporta le nuove conclusioni basate sulle raccomandazioni delle relazioni in materia di
- a) determinazione delle spese generali, amministrative e di vendita e dei profitti in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base allo scopo di fissare i valori normali costruiti e
 - b) il metodo dell'azzeramento usato per calcolare la media ponderata del margine di dumping.
- (6) Tutti gli altri metodi di calcolo sono gli stessi utilizzati nell'inchiesta iniziale. Per ulteriori dettagli, si fa riferimento ai sopraccitati regolamenti provvisorio e definitivo.

2.2. Campionamento

- (7) Si rammenta che in considerazione del numero elevato di esportatori dei paesi interessati, la Commissione ha deciso di procedere ad un campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base.

2.3. India

- (8) Considerato che soltanto una delle cinque società del campione principale per l'India aveva effettuato vendite rappresentative sul mercato interno e che i tipi venduti con profitto sul mercato interno rappresentavano meno dell'80 % ma più del 10 % del totale delle vendite effettuate sul mercato interno, per costruire il valore normale per tutte le società sottoposte all'inchiesta è stato utilizzato l'importo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto relativo a questa società, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (9) Per quanto concerne le altre quattro società, per accogliere le raccomandazioni delle relazioni e conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, per costruire il valore normale è stata utilizzata la media ponderata degli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti effettivamente sostenute e realizzati dalla sopraccitata società e da una società di riserva, entrambe caratterizzate da vendite rappresentative sul mercato interno. Si rammenta che le vendite non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali non sono state escluse dal calcolo del margine di profitto attribuibile alle altre quattro società.
- (10) Non sono stati necessari cambiamenti per quanto concerne le conclusioni iniziali relative ai prezzi all'esportazione e gli adeguamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (11) La media ponderata del valore normale costruito per tipo è stata messa a confronto con la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo, come determinato sopra. Conformemente alle raccomandazioni della relazione, per il calcolo del margine globale di dumping di

ciascuna società non è stato applicato il metodo dell'azzeramento.

- (12) Per l'India, i nuovi margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif, alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:
- | | |
|--|--------|
| 1. Anglo French Textiles | 9,8 % |
| 2. The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd e Nowrosjee Wadia and Sons Ltd. | 5,5 % |
| 3. Madhu Industries Ltd e Madhu International | 3,0 % |
| 4. Omkar Exports | 0,0 % |
| 5. Prakash Cotton Mills Ltd | 0,0 %. |

- (13) Alle società che hanno collaborato, non inserite nel campione dell'India, è stato assegnato il margine di dumping medio delle società del campione, ponderato sulla base del fatturato delle esportazioni nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, per calcolare il margine di dumping medio non si è tenuto conto dei margini zero e dei margini minimi. Espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, il nuovo margine di dumping per l'India è pari al 5,7 %.

- (14) Per le società che non hanno collaborato in India, il nuovo margine di dumping è stato calcolato in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Il livello di collaborazione durante l'inchiesta iniziale è stato elevato. Si ritiene pertanto opportuno fissare il margine di dumping per le società che non hanno collaborato in India al livello del margine di dumping più alto stabilito per una società inclusa nel campione. Infatti, l'attribuzione ai produttori/esportatori che non hanno collaborato di un margine di dumping inferiore a quello attribuibile ad un produttore/esportatore che ha collaborato costituirebbe un premio per la mancata collaborazione. Il nuovo margine di dumping residuo per l'India, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione alla frontiera della Comunità, è del 9,8 %.

2.4. Egitto e Pakistan

- (15) Le conclusioni sul dumping relative alle importazioni originarie dell'Egitto e del Pakistan non sono state riesaminate. I rispettivi margini di dumping sono quelli di cui ai considerando 29-31 del regolamento definitivo.

3. Industria comunitaria e campionamento

- (16) Le conclusioni relative alla definizione dell'industria comunitaria (si veda il considerando 34 del regolamento definitivo) non vengono modificate dalle conclusioni delle relazioni. Lo stesso dicasi per il campionamento dell'industria comunitaria (si vedano i considerando 58-61 del regolamento provvisorio).

4. Pregiudizio

4.1. Nota preliminare

(17) Le relazioni concludono che la Comunità non ha agito in conformità con l'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («ADA»)

i) prendendo in considerazione i dati relativi ai produttori non facenti parte dell'industria comunitaria secondo la definizione del Consiglio nell'analisi della situazione dell'industria;

ii) non considerando tutti i parametri pertinenti in grado di influire sulla situazione dell'industria comunitaria e in particolare tutti i parametri di cui all'articolo 3.4 dell'ADA. A tale proposito, si rammenta che il calcolo di valori quali produttività, scorte, utilizzazione degli impianti, raccolta di capitale o investimenti, movimenti di cassa, salari e ampiezza dei margini di dumping non sono descritti in dettaglio nei regolamenti provvisorio e definitivo.

Il gruppo speciale ha inoltre espresso il parere che le importazioni attribuibili ad un produttore/esportatore non responsabile di pratiche di dumping non potessero essere incluse, ai fini dell'esame del pregiudizio, nella categoria delle «importazioni oggetto di dumping». Tuttavia, poiché l'India non aveva contestato le conclusioni sul pregiudizio basandosi su tale argomentazione e poiché non ci sono produttori indiani che non siano responsabili di pratiche di dumping, il gruppo speciale non ha raggiunto alcuna conclusione al riguardo. La richiesta presentata dall'India di escludere dall'esame del pregiudizio le transazioni non oggetto di dumping è stata quindi respinta dal gruppo speciale in quanto infondata.

(18) Le conclusioni sul pregiudizio dell'inchiesta iniziale sono state riesaminate alla luce delle conclusioni del gruppo speciale. È stato inoltre considerato se l'esclusione di esportatori indiani non responsabili di dumping avrebbe portato a qualche modifica delle conclusioni relative al pregiudizio. I risultati di tale riesame sono i seguenti.

(19) L'approccio di cui al considerando 62 del regolamento provvisorio è stato corretto eliminando i dati relativi ai produttori che non facevano parte dell'industria comunitaria. Nel presente regolamento, i dati sono stati analizzati come segue:

i) a livello dell'industria comunitaria, per quanto riguarda l'andamento della produzione, del volume delle vendite, della quota di mercato, dell'occupazione e della crescita. I dati in proposito sono stati raccolti attraverso le risposte verificate al questionario, nel caso dei 17 produttori del campione, e attraverso la raccolta di informazioni nel caso degli altri 18 produttori facenti parte dell'industria comunitaria;

ii) a livello dei produttori comunitari oggetto di campionamento, per quanto riguarda prezzi e redditività, movimenti di cassa, raccolta di capitale e investimenti, scorte, utilizzazione degli impianti, salari e produttività, sulla base delle risposte ai sopraccitati questionari.

Inoltre, è stata esaminata l'ampiezza del margine di dumping.

4.2. Consumo nella Comunità

(20) Le conclusioni di cui al considerando 63 del regolamento provvisorio non vengono modificate dalle raccomandazioni delle relazioni. Si rammenta che il consumo comunitario del prodotto in questione (calcolato come la somma della produzione e delle importazioni, meno le esportazioni) è sceso da 200 000 tonnellate nel 1992 a 186 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta, di una percentuale quindi del 7 %.

4.3. Cumulo, volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dei tre paesi in esame

(21) L'inchiesta iniziale aveva concluso che le importazioni oggetto di dumping dai tre paesi interessati erano passate da 33 825 tonnellate nel 1992 a 46 656 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta, con un aumento del 38 % durante il periodo considerato. Durante lo stesso periodo, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata, passando dal 16,9 al 25,1 % (si veda il considerando 67 del regolamento provvisorio).

(22) Se le importazioni relative agli esportatori non responsabili di dumping venissero escluse, l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping diverrebbe, come rivela la tabella sottoriportata, del 30 %, rimanendo quindi significativo. Durante il periodo considerato, la quota di mercato delle restanti importazioni è aumentata del 40 %, rappresentando quindi, nel periodo dell'inchiesta, più del 21 % del mercato comunitario.

Importazioni oggetto di dumping	1992	1993	1994	1995	PI
Volume in tonnellate	30 593	33 484	29 500	39 036	39 825
Indice	100	109	96	128	130
Quota di mercato	15,3 %	17,2 %	15,2 %	20,6 %	21,4 %
Indice	100	112	99	135	140

- (23) Si rammenta inoltre che, durante il periodo considerato, i prezzi delle importazioni provenienti dall'India e dall'Egitto sono scesi del 18 % (si veda il considerando 80 del regolamento provvisorio). La percentuale di tale diminuzione non cambia in maniera significativa se si escludono le importazioni relative agli esportatori indiani non responsabili di dumping.
- (24) Durante il periodo dell'inchiesta, il livello di sottoquotazione delle importazioni oggetto di dumping provenienti dall'India è variato, in percentuale rispetto ai prezzi medi adeguati dell'industria comunitaria, tra il 13,8 % e il 40,7 %, valori che non cambiano se vengono escluse le importazioni relative a esportatori indiani non responsabili di dumping. Si rammenta che, per quanto concerne il Pakistan, il livello di sottoquotazione è stato compreso tra il 27,9 % e il 34,4 %, mentre per quanto concerne l'Egitto tra il 23,8 % e il 53,7 %.

4.4. Situazione dell'industria comunitaria

4.4.1. Osservazioni generali

- (25) È opportuno ricordare che durante l'inchiesta iniziale è emerso che non tutti i fattori di pregiudizio di cui all'articolo 3.4 dell'ADA (articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base) avevano un'incidenza sulla situazione dell'industria comunitaria. Ciò valeva per le scorte e la capacità di produzione.
- (26) È emerso inoltre che alcuni fattori erano in realtà strettamente collegati ad una serie di fattori di pregiudizio elencati dettagliatamente nei regolamenti. Ciò è vero in particolare per il rapporto tra produttività da una parte e produzione e occupazione dall'altra e tra movimenti di cassa e utile sul capitale investito da una parte e redditività dall'altra. Di conseguenza, soltanto gli sviluppi dei principali fattori di pregiudizio sono stati affrontati in dettaglio nei regolamenti provvisorio e definitivo.
- (27) Le seguenti conclusioni riguardano soltanto l'industria comunitaria definita al considerando 34 del regolamento definitivo. Ovviamente, gli indicatori di cui al sotto paragrafo ii) del considerando 17 sono stati determinati a livello del campione.

4.4.2. Scorte e capacità di produzione

- (28) Tali indicatori si sono rivelati privi di effetti sulla situazione dell'industria comunitaria.
- (29) Per quanto riguarda le scorte, ciò dipende da due ragioni. In primo luogo, la produzione (per esempio di tessuti stampati) spesso segue o anticipa gli ordini di particolari clienti, e ciò riduce la possibilità di produzione destinata all'incremento delle scorte. In secondo luogo, la valutazione delle scorte avviene spesso il 31 dicembre, ovvero verso il termine di un periodo che registra un picco di attività per il settore della biancheria da letto. Da un anno all'altro, i dati sulle scorte sono soggetti a enormi variazioni, che dipendono semplicemente dal fatto che in una stagione grandi quantità di prodotto lasciano i magazzini il 30 dicembre e quella successiva il 2 gennaio. Anche se presso alcune società si è osservato un certo incremento delle scorte, né il denunziante né alcun produttore comunitario oggetto di campionamento ha considerato tale incremento una prova di pregiudizio. In questo settore, un incremento delle scorte può infatti indicare un aumento degli ordini, effettivi o anticipati, e non necessariamente produzione non venduta.
- (30) Per quanto concerne la capacità di produzione, l'industria comunitaria è caratterizzata da un grande numero di piccole e medie imprese altamente flessibili. I macchinari possono, in modo relativamente semplice, essere acquistati, venduti o utilizzati per altri prodotti. Data tale situazione, per tutto il periodo considerato nel caso presente è stato estremamente difficile ottenere risultati attendibili sulla capacità di produzione. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che molti produttori sono stati in grado di mantenere un livello elevato di utilizzazione degli impianti, dovendo in alcuni casi subappaltare la produzione eccedente, anche nei periodi di domanda debole.

4.4.3. Redditività, occupazione e produttività

- (31) Per quanto riguarda produzione e occupazione, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 81 e 91 del regolamento provvisorio. L'industria comunitaria ha aumentato la produzione totale di biancheria da letto, che è passata da 39 370 tonnellate nel 1992 a 42 781 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, registrando quindi un aumento dell'8,7 %. Contemporaneamente, l'occupazione è scesa del 5,3 %. La stessa tendenza si è registrata a livello dei produttori inseriti nel campione.

- (32) La combinazione di questi due fattori spiega il miglioramento della produttività dei produttori comunitari durante il periodo considerato.

Industria comunitaria	1992	1993	1994	1995	PI
Indice di produttività	100	99	110	111	111

4.4.4. Salari

- (33)

Industria comunitaria	1992	1993	1994	1995	PI
Salari (Indice)	100	102	98	107	107

Nonostante la diminuzione del personale impiegato, durante il periodo considerato l'importo totale dei salari versati al personale direttamente impiegato nel settore della biancheria da letto è aumentato del 7 %. Il salario medio per impiegato è aumentato del 6 % tra il 1993 e la fine del periodo dell'inchiesta, ma questo valore deve essere confrontato con l'aumento del 5,5 % dei prezzi al consumo nella Comunità nello stesso periodo (si veda il considerando 86 del regolamento provvisorio).

4.4.5. Volume delle vendite, quota di mercato e evoluzione dei prezzi

- (34) Le cifre su volume delle vendite, valore, quota di mercato e evoluzione dei prezzi di cui ai considerando 82-88 del regolamento provvisorio, si riferiscono, se non altrimenti precisato, ai produttori comunitari inseriti nel campione. Tali dati vengono confermati.
- (35) Nel periodo considerato, le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate leggermente, passando da 36 205 tonnellate a 36 553 tonnellate, pari ad un incremento dell'1 %. Nello stesso periodo, anche la quota di mercato è leggermente aumentata, passando dal 18,1 % al 19,7 %, a causa dell'aumento delle vendite di prodotti di nicchia di maggior valore.

Industria comunitaria	1992	1993	1994	1995	PI
Volume delle vendite - tonnellate	36 205	34 505	37 726	37 555	36 553
Indice	100	95	104	104	101

4.4.6. Redditività, movimenti di cassa e utile sul capitale investito

- (36) Relativamente alla redditività, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 89 del regolamento provvisorio. Nel periodo considerato, la redditività dell'industria comunitaria è passata dal 3,6 % all'1,6 % del volume d'affari, registrando una perdita del 50 %. In pratica, nel periodo dell'inchiesta, i profitti dell'industria comunitaria sono passati da 10 milioni di ECU nel 1992 a 4,6 milioni di ECU, con una perdita di circa 5,4 milioni di ECU nel periodo considerato.
- (37) I movimenti di cassa generati dall'industria comunitaria hanno avuto il seguente andamento:

Industria comunitaria	1992	1993	1994	1995	PI
Movimenti di cassa (in migliaia di ECU)	25 566	16 663	20 446	17 475	18 432
Indice	100	65	80	68	72

- (38) Tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, i movimenti di cassa sono rimasti positivi ma sono diminuiti del 28 %, ovvero di circa 7 milioni di ECU. Nel periodo considerato, i movimenti di cassa e la redditività dell'industria comunitaria hanno quindi subito la medesima tendenza al ribasso.
- (39) Per quanto concerne l'utile sul capitale reinvestito, l'inchiesta ha rivelato che lo scopo principale degli investimenti dell'industria comunitaria nel periodo considerato è stata la manutenzione degli strumenti di produzione:

Industria comunitaria	1992	1993	1994	1995	PI
Profitti/investimenti	16 %	7 %	14 %	8 %	7 %
Indice	100	45	87	50	45

- (40) L'evoluzione degli utili sul capitale reinvestito è simile a quello della redditività.

4.4.7. Raccolta di capitali

- (41) Nel periodo considerato, il capitale raccolto attraverso crediti bancari dall'industria comunitaria è aumentato del 3 %.

Industria comunitaria	1992	1993	1994	1995	PI
Crediti raccolti (in migliaia di ECU)	141 400	118 700	117 000	133 800	145 100
Indice	100	84	83	95	103

- (42) Durante il periodo dell'inchiesta non si sono raccolte dichiarazioni o indicazioni relative a eventuali difficoltà incontrate dall'industria comunitaria nella raccolta del capitale necessario alla propria attività. Considerato che l'industria comunitaria non ha effettuato alcun investimento importante, è ragionevole concludere che la maggior parte dei crediti sono stati utilizzati per finanziare le attività ordinarie del settore della biancheria da letto. La crescita del bisogno di credito nel periodo dell'inchiesta dipende probabilmente dalla diminuzione dei movimenti di cassa.

4.4.8. Crescita e fattori che influiscono sui prezzi del mercato interno

- (43) Si osserva che la crescita della Comunità è stata particolarmente negativa, in termini di volume di vendita (- 1 173 t), tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo, anche la crescita della quota di mercato è risultata molto limitata (+ 0,2 punti percentuali), diventando addirittura negativa tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. Contemporaneamente, la crescita della quota di mercato di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo è rimasta non solo costantemente positiva ma anche significativa. Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni oggetto di dumping sono aumentate del 35 % (+ 10 135 t) e la crescita della quota di mercato ha raggiunto i 6,2 punti percentuali.
- (44) La valutazione dei fattori che influiscono sui prezzi del mercato interno si è concentrata soprattutto sulla contrazione della domanda e sui prezzi del cotone greggio.

L'inchiesta ha messo in luce come lo spazio lasciato libero dalla chiusura degli stabilimenti comunitari e il calo delle importazioni da certi altri paesi terzi durante il periodo considerato è stato riempito dalle importazioni provenienti dai paesi interessati, la maggior parte delle quali è risultata oggetto di dumping. Considerato che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono stati i più bassi tra quelli praticati dagli operatori che hanno venduto biancheria da letto sul mercato comunitario, si conclude che la contrazione della domanda in sé non ha avuto un impatto significativo sui prezzi, in particolare su quelli dell'industria comunitaria.

- (45) Il prezzo del cotone greggio, che può rappresentare fino al 15 % del costo totale della biancheria da letto, è aumentato significativamente nel periodo considerato. In condizioni normali di mercato, i produttori sarebbero stati in grado di scaricare sugli acquirenti gli aumenti dei costi. L'inchiesta ha però rilevato che nel presente caso l'industria comunitaria non è stata in grado di farlo.

- (46) Va inoltre notato che, come indicato al considerando 24, si è verificata una notevole sottoquotazione dei prezzi.

4.4.9. Entità del margine di dumping

- (47) Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, questa non può considerarsi trascurabile, dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati.

4.5. Conclusione sul pregiudizio

- (48) L'inchiesta ha stabilito con chiarezza che le importazioni dai paesi in oggetto sono aumentate in modo significativo durante il periodo considerato. In termini di volume, l'aumento ha raggiunto il 38 %, ovvero le 12 800 tonnellate, mentre la quota di mercato è aumentata dell'8,2 %.
- (49) L'inchiesta ha inoltre stabilito che i prezzi delle importazioni in oggetto sono diminuiti considerevolmente e che tutti e tre i paesi hanno effettuato una significativa sottoquotazione dei prezzi. L'abbassamento dei prezzi ha raggiunto il 18 %, mentre i margini di sottoquotazione sono risultati compresi tra l'11,9 % e il 53,7 %.
- (50) Se da una parte l'industria comunitaria, secondo la definizione di cui sopra, è riuscita ad aumentare la produzione e ad incrementare leggermente il volume delle vendite e la propria quota di mercato, puntando sull'aumento delle vendite di alcuni prodotti di nicchia di maggior valore, dall'altra essa ha subito un deterioramento e registrato una redditività non adeguata, a causa dei prezzi che non hanno potuto adeguarsi all'aumento del cotone greggio né tenere il passo dell'inflazione dei prezzi dei beni di consumo. Anche gli indicatori di pregiudizio relativi alla redditività, per esempio i movimenti di cassa e l'utile sul capitale reinvestito, hanno evidenziato un andamento negativo. Lo stesso vale per l'occupazione.
- (51) Alla luce di quanto esposto sopra, e in particolare in considerazione del calo fino a livelli inadeguati della redditività e del contenimento dei prezzi subiti dall'industria comunitaria, le conclusioni di cui al regolamento definitivo, ovvero che l'industria comunitaria ha subito grave pregiudizio, vengono qui confermate.

5. Nesso causale

5.1. Introduzione

- (52) Sulla base delle conclusioni di cui sopra su dumping e pregiudizio, l'esame del nesso causale di cui ai regolamenti provvisorio e definitivo sono stati riesaminati.
- (53) Conformemente alle raccomandazioni del gruppo speciale e dell'organo di appello, è stato necessario dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e la situazione dell'industria comunitaria, ovvero dei 35 produttori di cui sopra. I dati relativi ai produttori che non facevano parte dell'industria comunitaria e dei produttori che avevano in precedenza sospeso le loro attività nel settore della biancheria da letto (si vedano i considerando 105, 109 e 110 del regolamento provvisorio) non sono stati considerati pertinenti per l'esame del nesso causale.

5.2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (54) Si rammenta che le importazioni oggetto di dumping dai tre paesi in oggetto sono aumentate globalmente di 12 800 tonnellate in termini assoluti e del 38 % in percentuale (di 9 200 tonnellate e del 30 % se non vengono considerati gli esportatori non responsabili di dumping). La quota di mercato conquistata dalle importazioni oggetto di dumping è aumentata durante il periodo considerato dal 16,9 % al 25,1 %, ovvero di 8,2 punti percentuali (dal 15,3 % al 21,4 %, ovvero di 6,1 punti percentuali, se non si considerano le importazioni relative agli esportatori indiani non responsabili di dumping). Durante il periodo dell'inchiesta, la media ponderata dei loro margini di sottoquotazione si è attestata al 29 %.

- (55) Le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate di 348 tonnellate e la quota di mercato è passata da 18,1 % a 19,7 %, aumentando quindi di 1,6 punti percentuali. La media ponderata dei prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria è rimasta pressoché costante.
- (56) Si rammenta inoltre (considerando 97 del regolamento provvisorio) che il mercato della biancheria da letto è caratterizzato da trasparenza e sostituibilità del prodotto. I grandi acquirenti comunitari di biancheria da letto, che possono assicurare un alto livello di capacità di produzione e quindi un certo livello di economia di scala, sono molto sensibili ai prezzi. Si può quindi concludere che i bassi prezzi offerti dai produttori/esportatori interessati, associati ad una sostanziosa e crescente quota di mercato, hanno esercitato, nel mercato comunitario, una costante pressione al ribasso sui prezzi.
- (57) Infatti, nonostante il fatto che l'industria comunitaria è riuscita a spostare la produzione e le vendite verso prodotti di maggior valore, per mantenere i livelli di produzione e di vendita, i prezzi di vendita medi non sono aumentati.
- (58) Come afferma il considerando 99 del regolamento provvisorio, il livello eccessivamente basso dei prezzi e il conseguente calo della redditività sono stati gli indicatori più importanti che hanno portato a concludere che la Comunità ha subito un grave pregiudizio. In considerazione della contemporaneità tra il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria e il significativo aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, si conferma che esisteva un nesso causale diretto tra tali importazioni e il grave pregiudizio riscontrato. Possono quindi essere confermate le conclusioni di cui ai considerando 96-99 del regolamento provvisorio.

5.3. Effetti di altri fattori

- (59) È stato inoltre esaminato l'effetto di altri fattori sulla situazione dell'industria comunitaria.

5.3.1. Aumento dei prezzi del cotone greggio

- (60) Sono confermate le risultanze di cui ai considerando 102-103 del regolamento provvisorio.

5.3.2. Evoluzione del consumo comunitario

- (61) Si rammenta che alcuni esportatori hanno affermato che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria poteva imputarsi al calo costante del consumo totale del prodotto in questione, che tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta è diminuito del 7 %.

L'inchiesta ha rivelato che le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate leggermente, di 348 tonnellate, le importazioni da altri paesi terzi che hanno praticato la sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria sono aumentate di oltre 5 000 tonnellate e le importazioni oggetto di dumping dai tre paesi in questione sono aumentate di circa 12 800 tonnellate. L'impatto del calo dei consumi è stato avvertito in maniera particolare dai produttori comunitari non facenti parte dell'industria comunitaria.

- (62) Si rammenta inoltre che l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare le proprie vendite di prodotti di nicchia adattando ed espandendo a certi segmenti di mercato la gamma dei prodotti. Risulta quindi chiaro che l'industria comunitaria non è stata quasi toccata dall'evoluzione del consumo comunitario.

5.3.3. Importazioni da altri paesi terzi

- (63) Sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 100-101 del regolamento provvisorio.

5.3.4. Concorrenza da parte di produttori non denunziati nella Comunità

- (64) Sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 107-108 del regolamento provvisorio.

5.4. Conclusioni sul nesso di causalità

- (65) Le analisi di cui sopra dimostrano che esiste un nesso evidente e diretto tra l'aumento del volume e l'effetto dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (66) L'inchiesta ha rivelato che i paesi interessati hanno aumentato le proprie esportazioni del 38 %, ovvero di 12 800 tonnellate. Ciò corrisponde ad un aumento della quota di mercato di 8,2 punti percentuali. È chiaro che la presenza di volumi sempre maggiori di importazioni a basso prezzo hanno avuto un notevole impatto generale sul mercato.
- (67) Anche se l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare leggermente il volume delle vendite grazie all'aumento delle vendite di prodotti di nicchia, è chiaro che le importazioni dai paesi interessati hanno impedito che l'industria comunitaria occupasse una quota significativa del mercato lasciato libero da altri paesi terzi e altri operatori comunitari durante il periodo considerato.
- (68) Il nesso diretto tra l'effetto delle importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è ulteriormente dimostrato dall'esistenza di elevati margini di sottoquotazione, che possono spiegare l'espansione dei paesi interessati in termini di quota di mercato. Ciò è evidenziato anche dall'impatto che la diminuzione dei prezzi all'importazione ha avuto sull'industria comunitaria. I prezzi hanno subito una contrazione e la redditività è passata dal 3,6 % nel 1992 all'1,6 % durante il periodo dell'inchiesta.
- (69) Anche l'analisi degli effetti di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria comunitaria ha confermato quindi l'esistenza di un nesso causale diretto.
- (70) Viene quindi confermata la conclusione di cui al considerando 43 del regolamento definitivo secondo la quale le importazioni oggetto di dumping provenienti da Egitto, India e Pakistan sono la causa del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6. Interesse della Comunità

- (71) Le relazioni non alterano il contenuto e le conclusioni di cui ai considerando 44-46 del regolamento definitivo.

E. MOTIVI PER LA SOSPENSIONE DELLE MISURE

- (72) Come risulta da quanto argomentato sopra, il riesame completo della situazione accertata dalla prima inchiesta, alla luce delle raccomandazioni contenute nelle relazioni, dimostra che le importazioni provenienti dall'Egitto, dall'India e dal Pakistan erano comunque oggetto di dumping pregiudizievole. Ciononostante, il Consiglio non ritiene opportuno continuare a riscuotere i dazi sulle esportazioni provenienti dall'India per le ragioni qui di seguito esposte.
- (73) Si rammenta che le conclusioni si basano su informazioni raccolte nel 1996/97.
- (74) Un esame più ampio dell'impatto delle raccomandazioni di cui alle relazioni avrebbe implicato prendere in considerazione l'applicazione delle varie alternative [per esempio altri metodi per calcolare le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettere b) e c) del regolamento di base] ad eccezione di quelle ritenute non conformi dalle relazioni. Tuttavia, ciò non è risultato possibile nel caso presente poiché nel corso dell'inchiesta iniziale non sono state raccolte le informazioni necessarie. Infatti, prima delle relazioni non si riteneva rilevante raccogliere tali dati né utilizzarli nel processo di verifica. Il calcolo del margine di profitto per la costruzione del valore normale nel caso di esportatori che non hanno effettuato vendite sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali si basa su una metodologia raccomandata dall'organo di appello. Il Consiglio ritiene tuttavia che tale metodologia non sia adeguata al caso presente, tra gli altri motivi perché implica un trattamento discriminatorio tra gli esportatori per cui viene utilizzato il margine di profitto proprio e gli esportatori, di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base (ovvero gli esportatori per i quali si utilizzano le medie ponderate degli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti di altri esportatori). La metodologia proposta contraddice inoltre il principio generale di basare il valore normale su dati relativi a vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

- (75) In tali circostanze eccezionali si è ritenuto che la scelta migliore fosse modificare il regolamento definitivo sulla base dei margini di dumping di cui ai considerando 12-14, i quali sono tutti inferiori ai margini di pregiudizio e di sospendere la riscossione di dazi al livello di aliquota di cui sopra, offrendo a tutte le parti interessate coinvolte la possibilità di presentare informazioni e osservazioni e, se del caso, una richiesta di riesame.
- (76) Le autorità indiane, gli esportatori indiani, la loro associazione, tutte le parti interessate nella Comunità, in particolare l'industria comunitaria, gli importatori, le associazioni dei consumatori e del commercio, hanno ricevuto comunicazione delle nuove conclusioni e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni ed essere ascoltate. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti interessate sono state esaminate, senza però che esse modificassero le conclusioni di cui al presente regolamento.
- (77) Eventuali richieste di riesame e eventuali osservazioni/presentazione di informazioni devono essere effettuate per iscritto e inviate al seguente indirizzo:
- Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzioni B e C
TERV — 0/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.
- (78) Se entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento non viene avviato alcun riesame sulla base di una richiesta di riesame da parte di una parte interessata, la misura antidumping relativa alle importazioni originarie dell'India dovrebbe scadere automaticamente. Se tale riesame viene al contrario avviato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la sospensione continuerà per tutta la durata del riesame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2398/97 viene modificato come segue:

- 1) Al paragrafo 2 l'aliquota del dazio relativo all'India è 9,8 % (codice addizionale Taric 8900).
- 2) Al paragrafo 3 l'aliquota del dazio relativo all'India è 5,7 % (codice addizionale Taric 8042).
- 3) Al paragrafo 4 le aliquote del dazio relative alle società indiane sono le seguenti:

Paese	Fabbricante	Aliquota di dazio	Codice addizionale Taric
India	Anglo French Textiles	9,8 %	8044
	The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd	5,5 %	8045
	Nowrosjee Wadia & Sons Ltd	5,5 %	8045
	Madhu Industries Ltd	3,0 %	8046
	Madhu International	3,0 %	8046
	Omkar Exports	0,0 %	8047
	Prakash Cotton Mills Ltd	0,0 %	8048

Articolo 2

1. L'applicazione dei dazi antidumping di cui all'articolo 1 viene sospesa per quanto concerne le importazioni originarie dell'India.

2. I dazi antidumping di cui all'articolo 1 scadono sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda l'India, a condizione che, prima di tale data, non sia stato avviato un riesame. Durante tale eventuale riesame, l'applicazione del dazio antidumping è sospesa ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 agosto 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL
